Prot. n. DDA/0001039 del 23 maggio 2018

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1463, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 772/DDA/CA)

Con istanza DDA/1463, pervenuta in data 22 maggio 2018 (prot. n. DDA/0001029), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), per conto delle società Electronic Arts, Inc. e Warner Bros. Entertainment Inc., titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videloludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito internet http://fullcrackpc.com/, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- "*Electronic Arts - Battlefield 3*", Electronic Arts, Inc., alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts - Battlefield 4*", Electronic Arts, Inc., alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts - Battlefield Bad Company 2*", Electronic Arts, Inc., alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts - Command & Conquer Red Alert 3*", Electronic Arts, Inc., alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts - Crysis 2*", Electronic Arts, Inc., alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts - Crysis 3*", Electronic Arts, Inc., alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts - Dead Space*", Electronic Arts, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts - Dead Space 2*", Electronic Arts, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts - Dead Space 3*", Electronic Arts, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts - Dragon Age 2*", Electronic Arts, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts - Dragon Age Inquisition*", Electronic Arts, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts - FIFA 14*", Electronic Arts, alla pagina internet <*omissis*>;

- "*Electronic Arts - Mass Effect 2*", Electronic Arts, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts - Mass Effect 3*", Electronic Arts, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts - Medal of Honor*", Electronic Arts, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts - Medal of Honor: Airbone*", Electronic Arts, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts - Mirror's Edge*", Electronic Arts, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts - Need for Speed Most Wanted*", Electronic Arts, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts - Need for Speed Rivals*", Electronic Arts, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts - Need for Speed: Hot Pursuit*", Electronic Arts, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts - Need for Speed: The Run*", Electronic Arts, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts - Need for Speed: Undercover*", Electronic Arts, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts – Spore*", Electronic Arts, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Warner Bros. - Batman Arkham: Origins*", Warner Bros. Entertainment Inc., alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Warner Bros. - Batman: Arkham Asylum*", Warner Bros. Entertainment Inc., alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Warner Bros. - Batman: Arkham City*", Warner Bros. Entertainment Inc., alla pagina internet http://fullcrackpc.com/batman-arkham-city-full-crack/
- "*Warner Bros. - Batman: Arkham Knight*", Warner Bros. Entertainment Inc., alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Warner Bros. - LEGO Jurassic World*", Warner Bros. Entertainment Inc., alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Warner Bros. - LEGO Marvel Avengers*", Warner Bros. Entertainment Inc., alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Warner Bros. - Mad Max*", Warner Bros. Entertainment Inc., alla pagina internet <*omissis*>.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet risulta verosimilmente registrato dalla società Hostinger International Ltd, con sede in 61 Lordou Vironos str., 6023 Larnaca, Cipro e indirizzo di posta elettronica abuse@hostinger.com per conto del sig. Phat Nguyen, il cui contatto mail è vophatnguyen@gmail.com;
- i servizi di *hosting* i servizi di hosting risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com, alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1463 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Claudia Angrisani, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/1463**", entro

il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b)*, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d)*, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 7 giugno 2018**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore

Firmato da:Benedetta Alessi Liberatore
Organizzazione:AGCOM/95011660636
Data: 23/05/2018 15:32:53